



Secondo l'avvocato generale Jääskinen cinque Stati membri sono venuti meno agli obblighi cui sono tenuti in forza delle direttive sul trasporto ferroviario

Propone alla Corte di dichiarare che la Polonia, la Repubblica ceca, la Francia, la Slovenia e il Lussemburgo hanno violato il diritto dell'Unione

In ragione della liberalizzazione del settore ferroviario nell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a garantire alle imprese del settore un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. L'esercizio di talune « funzioni essenziali » non può più essere assicurato dalle imprese ferroviarie storiche degli Stati membri, ma deve essere affidato a gestori indipendenti. Tali funzioni comprendono il rilascio di licenze che danno alle imprese ferroviarie l'accesso alla rete ferroviaria, la ripartizione delle capacità infrastrutturali e la determinazione dei diritti che le imprese di trasporto per devono versare per utilizzare la rete.

Le presenti cause rientrano in una serie di ricorsi per inadempimento ¹ proposti dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri per l'inosservanza degli obblighi loro derivanti dalle direttive sul funzionamento del settore ferroviario, il cui scopo principale consiste nell'assicurare l'accesso equo e non discriminatorio delle imprese ferroviarie alla rete ferroviaria ². Nella specie, la Corte di giustizia deve esaminare i ricorsi contro la Polonia, la Repubblica ceca, la Francia, la Slovenia e il Lussemburgo³.

C-512/10 Commissione/Polonia

Secondo la Commissione, la Polonia non ha istituito un regime di incentivi idoneo ad incoraggiare il gestore a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso. A tal proposito, l'avvocato generale Jääskinen considera che il sistema di incentivazione previsto dal diritto polacco che stabilisce il nesso causale tra gli obiettivi economici che il gestore dell'infrastruttura deve raggiungere e le misure prese dal ministro incaricato dei Trasporti in materia di finanziamento dei costi di rinnovo e di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria non viene definito in esso.

Il diritto dell'Unione prevede che i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La Commissione sostiene che la nozione di tale costo rinvia a quella di «costo marginale». Quest'ultimo, a parere della Commissione, corrisponde unicamente ai costi generati dai movimenti effettivi di treni, e non ai costi fissi che coprono, oltre ai costi connessi all'esercizio della

¹ Si tratta delle cause: [C-473/10](#), Commissione/Ungheria, [C-483/10](#), Commissione/Spagna; [C-512/10](#), Commissione/Polonia; [C-528/10](#), Commissione/Grecia; [C-545/10](#), Commissione/Repubblica ceca; [C-555/10](#), Commissione/Austria; [C-556/10](#), Commissione/Germania; [C-557/10](#), Commissione/Portogallo; [C-625/10](#), Commissione/Francia; [C-627/10](#), Commissione/Slovenia; [C-369/11](#), Commissione/Italia; e [C-412/11](#), Commissione/Lussemburgo.

² Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/12, e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29), come modificata dalle direttive 2004/49/CE e 2007/58/CE.

³ Le conclusioni nelle cause riguardanti l'Ungheria, la Spagna, l'Austria, la Germania e il Portogallo sono state presentate il 6 settembre 2012 (v. comunicato stampa n. [109/12](#))

prestazione ferroviaria, le spese generali del funzionamento dell'infrastruttura che devono sostenersi anche in assenza di movimenti di treni.

L'avvocato generale ritiene che la normativa polacca, per quanto riguarda la determinazione del diritto riscosso per l'insieme delle prestazioni minime e per l'accesso, attraverso la rete, alle infrastrutture, conduca considerare costi che manifestamente non potrebbero considerarsi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

Egli ritiene invece che il ricorso della Commissione debba essere respinto circa le censure sulla mancanza di indipendenza del gestore dell'infrastruttura e sull'assenza delle misure atte a garantire in tempo utile l'equilibrio finanziario di detto gestore.

C-512/10 Commissione/Repubblica ceca

La Commissione sostiene che fissando l'importo massimo dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, la Repubblica ceca ha violato il diritto dell'Unione. L'avvocato generale sottolinea che, benché gli Stati membri siano competenti a definire il quadro normativo dell'imposizione dei diritti, occorre tuttavia affidare al gestore dell'infrastruttura il compito di determinare il diritto per l'utilizzo della rete ferroviaria. Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che la Repubblica ceca non si sia conformata alla direttiva 2001/14.

L'avvocato generale propone poi alla Corte di accogliere la censura della Commissione vertente sull'assenza di incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso. Propone invece di rigettare quella relativa alla circostanza che i diritti per il pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura e per l'accesso ai servizi sulla linea non sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

L'avvocato generale invita quindi la Corte di dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, non introducendo un sistema di prestazioni idoneo ad incentivare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.

La Commissione fa valere che, in virtù del diritto ceco, l'organo di ricorso avverso le decisioni dell'organismo di controllo, ovvero l'Ufficio delle ferrovie, è il ministero dei Trasporti. A suo avviso un tale previo ricorso amministrativo è contrario alla direttiva 2001/14, poiché quest'ultima non consente un sindacato amministrativo delle decisioni dell'organismo di controllo.

L'avvocato generale sottolinea che la direttiva si basa sull'idea secondo cui una decisione amministrativa adottata dall'organismo di controllo è assoggettata esclusivamente ad un sindacato giurisdizionale, e non ad un previo sindacato amministrativo, benché tale possibilità non sia espressamente esclusa. Di conseguenza, introducendo un sindacato amministrativo delle decisioni dell'organismo di controllo mediante ricorso dinanzi al ministero dei Trasporti, la Repubblica ceca ha violato il diritto dell'Unione.

C-625/10 Commissione/Francia, C-627/10 Commissione/Slovenia e C-412/11 Commissione/Lussemburgo

La direttiva 91/440 prevede che ad un ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario non possono essere attribuite funzioni essenziali. Queste consistono nell'assegnazione delle linee e nella ripartizione della capacità di infrastruttura. La Commissione contesta alla Francia, alla Slovenia e al Lussemburgo di aver violato il requisito di indipendenza di un ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda la Francia, l'avvocato generale considera che il fatto che un servizio dell'operatore storico, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), vale a dire la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF), agisca per conto del Réseau ferré de France (RFF), il quale mantiene integralmente la competenza a stabilire il piano degli orari e ad assegnare le singole linee ferroviarie, non è sufficiente per approvare il sistema francese. Pertanto, tale sistema non soddisfa la condizione di indipendenza giuridica. Parimenti, per quanto riguarda la Slovenia,

l'avvocato generale constata che la circostanza che le Ferrovie slovene agiscano per conto rispettivamente dell'agenzia per il trasporto ferroviario, la quale mantiene integralmente la competenza a stabilire il piano degli orari e ad assegnare le singole linee ferroviarie, non è sufficiente a garantire la conformità di tale sistema ai requisiti del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda il ricorso contro il Lussemburgo, l'avvocato generale rileva che in caso di perturbazioni del traffico, l'orario normale fissato dall' Administration des Chemins de Fer (ACF) non può più essere rispettato, dato che i tempi stabiliti nell'orario sono stati superati, e diventa necessaria una riassegnazione degli orari, effettuata dall'impresa ferroviaria, la Chemins de Fer luxembourgeois (CFL), per gli operatori che attendono il loro turno.

L'avvocato generale esamina poi la censura della Commissione relativa all'imposizione di diritti per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Egli osserva che la Francia e la Slovenia non avevano attuato un sistema di prestazioni delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura che risponda ai requisiti del diritto dell'Unione. Peraltro, egli considera che la Slovenia non ha adottato misure per incentivare i gestori dell'infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti d'accesso.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582